

N. 722/19 Ruolo Generale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE

La Corte, composta da

| | |
|-------------------------|------------------|
| Dott. Leila Maria Sanna | Presidente |
| Dott. Cinzia Casanova | Consigliere |
| Dott. Marina Aicardi | Consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente


SENTENZA

nel procedimento n. 722/2019 promosso da:

Cooperativa Edilizia Solidarietà, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione rag. Flavio Grozio, con sede in Lavagna, Corso Genova n. 189, codice fiscale 02272880101, partita Iva 00181050998, rappresentata ed assistita dagli avv.ti Achille Aldo Occhionero (c.f. CCHCLL27T08L505T) (PEC achillealdo.occhionero@milano.pecavvocati.it) ed Alessandro Occhionero (c.f. CCHLSN73E21F205K; pec: alessandroegidio.occhionero@milano.pecavvocati.it), ed elettivamente domiciliata in Genova, Piazza Dante n. 6/3 (16121), presso lo studio dell'Avv. Francesca Poggi (c.f. PGGFNC69S48D969F – fax 010/589144 - P.E.C.francesca.poggi@ordineavvgenova.it), dalla quale è altresì rappresentata, il tutto in virtù di mandato in calce all'atto di citazione

attrice





CONTRO

CORRADINO LUCIANO, nato a Genova il 27 dicembre 1938, cod. fisc. CRRLCN38T27D969C, residente in Lavagna (GE), Via Tedisio n. 63/3;

FERRETTI GIANCARLO, nato a Lavagna (GE) il 7 dicembre 1955, cod. fisc. FRRGCR55T07E488Z, residente in Lavagna (GE), Via Tedisio n. 66 A/5;


SIVORI FRANCO, nato a Lavagna (GE) il 18 novembre 1940, cod. fisc. SVRFNC40S18E488T, residente in Lavagna (GE), Via Tedisio n. 66 C/7;

VALSECCHI GIANLUIGI, nato a Roma il 18 giugno 1951, cod. fisc. VLSGLG51H18H501Q, residente in Lavagna (GE), Via Tedisio n. 66 D/8;

ANELLI MARIA, nata a Genova il 6 aprile 1943, cod. fisc. NLLMRA43D46D969O, residente in Lavagna (GE), Via Tedisio n. 66/6/A;

BORELLI GIORGIO, nato a Genova il 5 novembre 1966, cod. fisc. BRLGRG66S05D969I, residente a Dubai (Emirati Arabi Uniti); GRITTA MARIANNA, nata a Lavagna (GE) il 13 aprile 1957, cod. fisc. GRTMNN57D53E4880O, residente in Lavagna (GE), via Cesare Battisti 6 e GRITTA ALBERTO, nato a Lavagna (GE) il 20 maggio 1959, cod. fisc. GRTLRT59E20E488C, residente in Lavagna (GE), via Crocetta 13, entrambi in qualità di procuratori generali, con mandato congiunto, della loro madre signora **LONGINOTTI MARIA IRENE**, nata a Borzonasca (GE) il 4 settembre 1927, cod. fisc. LNGMRN27P44B067O, residente in Lavagna (GE), Via Tedisio n. 66 B/5; e NAPOLI GRAZIELLA, nata a Buggerru (CI) il 5 ottobre 1962, cod. fisc. NPLGZL62R45B250D, residente in Lavagna (GE), Corso Buenos Aires n. 92/1, in qualità di procuratrice generale della madre signora **GIORDANO MARIA ROSANNA**, nata a Carloforte (CA) il 24





novembre 1940, cod. fisc. GRDMRS40S64B789E, residente in Lavagna (GE), Via Tedisio n. 66 D/5; tutti elettivamente domiciliati in Genova, Via Bartolomeo Bosco n. 31/4, presso lo studio dell'Avv. Prof. Daniele Granara (cod. fisc. GRNDNL63D26C621R; p.e.c.: *avvdanielegranara@puntopec.it*; fax: 010.5709875) che li rappresenta e difende giusta procure speciali rese a margine della comparsa di risposta.

convenuti

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attrice:

" Voglia l'Ecc.ma Corte:

1) Ritenere inesistenti i presupposti degli artt.348 bis e 348 ter cpc per i motivi indicati negli atti della Cooperativa, con le precisazioni contenute nel verbale dell'udienza del 4/12/2019 ed in particolare con quanto deciso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.13 del 30/01/2018 e della Suprema Corte a S.U. n. 27199/2017, che smentiscono ogni allegazione delle controparti;


2- Nel merito:

2/1) Accogliere l'impugnazione del lodo e, quindi, annullare il predetto lodo nella parte in cui ha accolto le domande di recesso dei soci, indicati nel lodo, e ha condannato la Cooperativa alla restituzione in favore dei ricorrenti delle quote del capitale sociale;

2/2) Rigettare tutte le allegazioni delle controparti in conseguenza del passaggio in giudicato, conseguente alla mancata impugnazione, della decisione degli arbitri nelle parti in cui hanno dichiarato l'estraneità alla domanda di recesso di tutte le allegazioni delle controparti, che non riguardano la domanda di recesso (pag.6 lodo); nelle parti in cui hanno accertato la legittimità dell' operato della Cooperativa e l' obbligazione degli assegnatari di pagare i costi conseguenti all' acquisizione delle aree (pag.7 e 9 del lodo);

2/3) Dichiarare inammissibili ed in subordine infondate tutte le allegazioni delle controparti, riferite agli artt.36 e 37 dello Statuto, che a loro dire riguarderebbero il loro recesso, sia perché trattasi di allegazioni introdotte per la prima volta nella comparsa di risposta in appello sia perché in contrasto col giudicato del lodo. Infatti, il lodo ha accertato che le controparti hanno proposto la domanda di recesso in forza dell'art.12 dello Statuto ed ai sensi degli art.2437 cod.civ., art. 3 e 4 del predetto Statuto e non in base agli





artt. 36 e 37 dello Statuto. Pertanto, si chiede l'accoglimento delle eccezioni di inammissibilità ed in subordine l'infondatezza anche perché la convenzione di arbitrato è contenuta solo nell'art.12 dello Statuto (pag.2 del lodo). 2/4) Dichiarare l'infondatezza del capo 1 (parte in diritto) comparsa di controparte, riferita alla infondata "inammissibilità delle modifiche alla ricostruzione del fatto compiuta dal Collegio Arbitrale, ex art.342 primo comma cpc" (da pag. 20 a pag.22).

Accogliere l'eccezione di infondatezza di ogni allegazione delle controparti contenute in tale capo, infondatezza riferita anche alle due sentenze, citate dalle predette controparti a pag. 21 del proprio atto, superate queste dalla sentenza della Corte Costituzionale 30/1/2018 n.13. La clausola arbitrale è contenuta nell'art.12 dello Statuto approvato dall'assemblea nel 2004, in epoca anteriore alla riforma del 2006, per cui la volontà delle parti è quella del predetto Statuto, anteriore all'attuale 3° comma dell'art. 829 cpc, Statuto nel quale le parti hanno pattuito che il lodo si può impugnare per violazione delle regole di diritto.

3) In ogni caso condannare le controparti a pagare alla Cooperativa le spese e compensi sia del procedimento arbitrale sia del procedimento di impugnazione, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.

Per i convenuti:

" "Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis e previe le declaratorie tutte del caso:


1) respingere l'impugnazione del lodo arbitrale ex adverso proposta, siccome inammissibile, improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto;

2) con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di impugnazione e del procedimento arbitrale". "

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato la Cooperativa Edilizia Solidarietà impugnava il lodo emesso il 9/4/2019 dalla Camera Arbitrale di Conciliazione della Cooperazione di Genova in ordine alla controversia insorta relativamente al rigetto da parte di essa Cooperativa del recesso degli odierni convenuti dalla Cooperativa medesima al fine di ottenere l'annullamento del lodo nella parte in cui aveva accolto le domande di recesso dei convenuti,






l'aveva condannata alla restituzione in loro favore delle quote del capitale sociale ed aveva compensato le spese.

In particolare la Cooperativa impugnava il lodo nella parte in cui aveva accolto il terzo motivo di recesso, chiedendo, ai sensi dell'art. 342 primo comma c.p.c., le seguenti modifiche: 1) rigetto del terzo motivo di recesso in virtù dell'accoglimento dell'eccezione svolta da essa esponente e non esaminata nel lodo, eccezione fondata sul fatto che l'art. 12 dello Statuto prevedeva che può recedere *“il socio che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali...”* presupposti non sussistenti in quanto il socio, col suo voto, con la sua partecipazione alle assemblee, con i versamenti delle quote annuali, con i pagamenti del residuo dovuto per l'acquisizione delle aree, che avevano permesso la costruzione degli alloggi assegnati, con l'adempimento degli obblighi, derivanti dalle convenzioni stipulate col Comune, era in grado di partecipare attivamente al raggiungimento dello scopo sociale, inoltre poteva determinare il risultato delle assemblee, tra cui quelle di approvazione del bilancio, della nomina degli amministratori e del Collegio Sindacale e poteva essere eletto amministratore; il socio, pertanto poteva esercitare tutte le facoltà e diritti che per legge spettano ai soci delle Cooperative e delle società per azioni, previste per queste ultime dalle norme richiamate dall'art. 2519 c.c.; 2) rigetto del terzo motivo di recesso in virtù delle stesse motivazioni su cui si fondava il rigetto del secondo motivo di recesso (il Collegio arbitrale aveva ritenuto infondato il secondo motivo di recesso in quanto: *“L'attività di costruzione alloggi che è il tipico oggetto sociale della cooperativa, non si esaurisce chiaramente nel momento in cui*






l'alloggio viene assegnato al socio, ma implica che la società completi tutte le operazioni conseguenti e, nella fattispecie, ciò non si è verificato, ma pare evidente, considerando anche gli stessi contratti di assegnazione, in base ai quali le parti assegnatarie si sono impegnate a rifondere alla cooperativa tutti gli oneri che "la cooperativa assegnante ha sopportato o deve sopportare". Anche se è evidente che tali obblighi vincolino l'assegnatario nei confronti della cooperativa non in quanto socio, ma in virtù del contratto bilaterale di assegnazione, è altrettanto evidente che la determinazione di tali obblighi ed oneri e del loro ammontare rientra pienamente nell'oggetto sociale di una cooperativa edile e quindi non si può assolutamente affermare che il fine sia stato realizzato e vi siano i presupposti per il recesso").

Parte attrice rilevava poi la nullità ex art. 829 primo comma n. 4 c.p.c., del lodo in quanto sul terzo motivo aveva pronunciato *"fuori dei limiti della convenzione di arbitrato"*. Secondo l'attrice l'art. 12 dello Statuto prevedeva *"Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 c.c. può recedere il socio b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali"* ed il Collegio Arbitrale, per contro, aveva accolto la domanda di recesso non per il motivo di cui al capo b) dello Statuto, motivo che aveva rigettato, ma per mancanza di interesse, con conseguente esaurimento del rapporto mutualistico, ipotesi non prevista nello statuto e comunque non sussistente, posto che il rapporto mutualistico si estingue con il pagamento del prezzo dell'immobile assegnato, come sancito dalle norme sulla compravendita disciplinate dal codice civile e come espressamente indicato nel lodo impugnato.






Affermava anche che il lodo era nullo ex art. 829 n. 5 c.p.c. in quanto secondo la Suprema Corte l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposta agli arbitri dall'art. 823 n. 5 c.p.c. non poteva ritenersi soddisfatto in presenza di una motivazione contenente contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo, tali da rendere incomprensibile la "ratio" della decisione. Nel caso di specie sussisteva la contraddizione nell'ambito della motivazione posto che da una parte il Collegio aveva affermato che il "rapporto mutualistico si è esaurito con l'assegnazione", affermazione che non poteva che significare che la Cooperativa aveva assegnato l'alloggio e che il socio aveva pagato i costi, dall'altra, in modo del tutto inconciliabile, aveva affermato che gli odierni convenuti erano tenuti a pagare quanto ancora dovuto per "tutti gli oneri che (la Cooperativa) ha sopportato, o sopporterà, in dipendenza di ulteriori spese, comunque connesse all'ultimazione dei lavori e alla acquisizione delle aree".

Inoltre a pagina 7 del lodo si affermava che anche il secondo motivo non poteva giustificare il recesso, dato che l'attività di costruzione alloggi, che era il tipico oggetto sociale della cooperativa, non si esauriva con l'assegnazione dell'alloggio al socio, ma implicava che la società completasse tutte le operazioni conseguenti e, nella fattispecie, ciò non si era verificato, considerando anche gli stessi contratti di assegnazione, in base ai quali le parti assegnatarie si erano impegnate a rifondere alla cooperativa tutti gli oneri che "la cooperativa assegnante ha sopportato o deve sopportare". E, proseguivano gli arbitri, affermando che *"Anche se è evidente che tali obblighi vincolino l'assegnatario nei confronti della cooperativa non in quanto socio, ma in virtù*





del contratto bilaterale di assegnazione, è altrettanto evidente che la determinazione di tali obblighi ed oneri e del loro ammontare rientra pienamente nell'oggetto sociale di una cooperativa edile e quindi non si può assolutamente affermare che il fine sia stato realizzato e vi siano i presupposti per il recesso”.

Ancora parte attrice sosteneva che il lodo era nullo ex art. 829 primo comma n. 12 c.p.c. in quanto essa Cooperativa “*nella comparsa di risposta aveva eccepito il rigetto dei recessi degli appellati con le eccezioni trascritte nelle pagg. 6 e 7 atto (titolo infondatezza del 3° motivo di recesso)*” e il Lodo nulla aveva deciso su tale eccezione.


Per il caso di appello incidentale riproponeva, ex art. 346 c.p.c., tutte le eccezioni riferibili al capo indicato a pag. 6 del lodo.

Infine evidenziava l'insussistenza dei presupposti ex art. 348 bis c.p.c.

Si costituivano i convenuti che instavano per il rigetto dell'impugnazione del lodo.

Con provvedimento del 26 aprile 2021, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 83 commi 6 e 7 d.l. 18/2020 convertito in legge 27/2020 e succ. mod., che prevedono la possibilità dello svolgimento delle udienze civili mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, veniva confermata l'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, disponendo lo svolgimento di detta udienza mediante il deposito telematico di tali note scritte da denominarsi “note di trattazione scritta”, assegnando alle parti termine sino a cinque giorni prima per il deposito






telematico delle predette note scritte. Viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è poi stata trattenuta a sentenza con concessione dei termini di legge per gli atti defensionali finali.

.....

Preliminarmente si osserva che, come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza del 09/05/2016 n. 9341, che ha trovato conferma nelle recenti pronunce della Corte Costituzionale, nei procedimenti arbitrali, come quello in questione, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente all'entrata in vigore del Dlgs 40/2006, ma sulla base di una clausola compromissoria stipulata anteriormente, si applica, in virtù della disciplina transitoria dettata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, l'art. 829 c.p.c., comma 3, come riformulato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 24, ma la legge cui lo stesso art. 829 c.p.c., comma 3, rinvia, per stabilire se è ammessa l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è quella vigente al momento della stipulazione della convenzione d'arbitrato", sicché, in caso di convenzione stipulata anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l'impugnazione del lodo, così disponendo l'art. 829, comma 2, nel testo previgente, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.

Nel caso de quo la clausola arbitrale e' contenuta nell'art. 36 del nuovo statuto sociale approvato con delibera del 22/12/2004 e prevede che gli arbitri decidono secondo diritto, salva la possibilità per i soci di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o di dichiarare il lodo non impugnabile; pertanto,






considerato anche che non risulta che i soci si siano avvalsi della possibilità di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o di dichiarare il lodo non impugnabile, possibilità entrambe previste nel citato art. 36, deve ritenersi ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

Ancora in via preliminare si osserva che il giudizio di impugnazione per nullità del lodo davanti alla Corte d'Appello non costituisce un appello avverso la pronuncia degli arbitri, in quanto ha ad oggetto unicamente l'accertamento delle cause di nullità previste dall'articolo 829 del c.p.c. e dedotte con l'atto di impugnazione: trattasi di un giudizio a critica vincolata strutturalmente diverso da un atto di appello, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 342 c.p.c..

Come evidenziato dalla Corte di Appello di Brescia nella pronuncia n. 71/2017, *“l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale non costituisce un normale giudizio di appello. Nell'impugnazione per nullità delle decisioni rese dagli arbitri, la Corte d'Appello non è infatti chiamata a confermare o riformare la decisione di primo grado resa da un giudice ordinario (che nella specie non esiste), ma ha, in prima battuta, esclusivamente il compito di verificare se la decisione resa da un organo diverso dall'ordinamento statale, cui le parti hanno affidato la risoluzione della lite tra loro insorta, è affetto da nullità per uno dei motivi tassativamente indicati dalla legge. Infatti il Giudice d'appello può pervenire ad una pronuncia di annullamento del lodo solo in base ad una serie limitata di vizi specificatamente indicati all'art. 829 c.p.c.: si tratta cioè di un mezzo di impugnazione cosiddetto “a critica vincolata” (...)* Più specificatamente, il giudizio di impugnazione del lodo si compone






imprescindibilmente di una prima fase a carattere cosiddetto “rescindente” (volta appunto all’eventuale annullamento della pronuncia arbitrale), e di una eventuale fase cosiddetta “rescissoria” - nei casi in cui è ammissibile – che consiste in una nuova decisione della controversia nel merito; detta fase ovviamente è condizionata all’accoglimento dell’impugnazione per nullità. L’impugnazione del lodo arbitrale davanti alla Corte d’ Appello dà dunque luogo a un giudizio di legittimità, nel quale il giudice esamina il lodo per verificare la fondatezza delle censure mosse, non potendo, in sede di giudizio rescindente, procedere ad accertamenti di fatto, né ad un autonomo giudizio sul merito della controversia. La ricostruzione del fatto non compete al giudice dell’impugnazione se non nella successiva fase rescissoria e sul presupposto dell’accertamento della nullità del lodo (...) Nel dedurre i vizi di asserita nullità del lodo impugnato, l’impugnante ha l’obbligo di attenersi rigorosamente nell’atto di impugnazione alla regola della necessaria specificità nella formulazione dei motivi, senza la quale non è possibile per il Giudice, e per la parte convenuta, verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità tassativamente stabiliti dall’art. 829 c.p.c.. Il requisito della necessaria specificità dei motivi, richiesto anche nell’ordinario giudizio di appello dall’ art. 342 c.p.c., deve qui intendersi in maniera ancora più rigorosa, essendo la fase rescindente del giudizio di impugnazione del lodo paragonabile al ricorso per cassazione”.

Ne consegue che le argomentazioni svolte da parte attrice assumendo come punto di riferimento l’art. 342 c.p.c. sono valutabili se interpretabili come motivi di nullità del lodo, diversamente possono essere esaminate solo nel caso





si addivenga ad una pronuncia di annullamento del lodo e debba giungersi alla seconda fase rescissoria, sempreché abbiano rilevanza sotto il profilo del merito della controversia.


Per considerazioni analoghe deve poi escludersi anche l'applicabilità nel presente giudizio dell'art. 348 bis menzionato da parte attrice anche nelle proprie conclusioni.

Ciò posto ritiene la Corte che il primo motivo di impugnazione con cui parte attrice assume che il lodo sarebbe nullo per violazione dell'art. 829 primo comma n. 4 c.p.c., in quanto sul terzo motivo di recesso avrebbe pronunciato *“fuori dei limiti della convenzione di arbitrato”*, non e' fondato.

Invero, anche a voler ritenere che non ì occorresse la preventiva deduzione del vizio nel corso dell'arbitrato benché l'art. 829 co. 1 n. 4 c.p.c., nel prevedere l'impugnabilità del lodo che abbia pronunciato fuori dai limiti della convenzione d'arbitrato, faccia salva la disposizione dell'art. 817 c.p.c., la quale prevede che *“la parte che non eccede nel corso dell'arbitrato che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti della convenzione arbitrale, non può, per questo motivo, impugnare il lodo”*, comunque e' indubbio che la controversia sottoposta all'esame del collegio arbitrale rientri nella clausola compromissoria.

L'art. 36 dello Statuto già citato, infatti, prevede che *“sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui all'art. 32, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero: a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa che abbiano ad oggetto diritti*






disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio". La controversia de qua, concernendo il rigetto da parte del consiglio di amministrazione della Cooperativa delle richieste di recesso dei soci odierni convenuti, costituisce, all'evidenza, una controversia tra soci e società riguardante la qualità di soci dei convenuti e, quindi, una controversia espressamente prevista nella citata clausola statutaria.

Che poi i motivi di recesso indicati dai soci rientrino o meno tra i motivi di recesso di cui all'art. 12 dello Statuto e che, in particolare, vi rientri il terzo motivo di recesso che il collegio arbitrale ha ritenuto fondato, sono circostanze che attengono al merito della controversia e che non integrano in alcun modo l'ipotesi di nullità di cui all'art. 829 n. 4.

Quanto alla lamentata nullità del lodo ex art. 829 n. 5, per mancanza dei requisiti indicati nel numero 5) dell'art. 823 secondo cui "Il lodo deve contenere l'esposizione sommaria dei motivi" si osserva che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di arbitrato, l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823 c.p.c., n. 5, il cui mancato adempimento integra la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829 c.p.c., comma 1, n. 5, può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'iter logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la ratio della decisione (v. Cass. 09/06/2021, n.16077Cass., Sez. I, 18 dicembre 2013, n. 28218). In particolare la contraddittorietà tra le diverse parti della motivazione, non espressamente






prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'"iter" logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale. Con la conclusione, che detta causa di nullità è invocabile per la contraddittorietà interna della motivazione, a condizione però che vi sia vera e propria inconciliabilità tra le varie parti di essa, di consistenza tale da rendere impossibile la ricostruzione della "ratio" e, quindi, da integrare una sostanziale mancanza di motivazione (Cass. 28218/2013, in senso conforme Cass. SSUU 24785/2008).

Ora, nel caso in esame il Collegio arbitrale, nel ritenere fondato il terzo motivo di recesso ha sì affermato che il rapporto mutualistico nei confronti dei soci si è esaurito con l'assegnazione, ma non ha affatto affermato che ciò implicava che i soci avessero pagato tutti i costi; anzi, proprio nell'argomentare in ordine al terzo motivo di recesso il collegio prosegue evidenziando che gli obblighi gravanti sui soci in base al contratto di assegnazione non vengono meno per effetto del recesso, essendo il contratto di assegnazione tutt'altra cosa rispetto al rapporto sociale. Il Collegio arbitrale mostra così di distinguere tra il rapporto che si instaura con il contratto di assegnazione ed il rapporto sociale, ritenendo quest'ultimo, e solo quest'ultimo, esaurito con l'assegnazione. Pertanto, a prescindere ovviamente dalla divisibilità del contenuto dell'iter motivazionale, la ratio della decisione è chiara, lineare e non contraddittoria.

E nemmeno può dirsi che la motivazione in virtù della quale è stato ritenuto fondato il terzo motivo di recesso si ponga in contraddizione con quanto argomentato dagli arbitri nell'esaminare il secondo motivo di recesso. Infatti






anche nell'ambito di tale motivazione, dopo aver evidenziato che con i contratti di assegnazione le parti assegnatarie si sono impegnate a rifondere alla cooperativa tutti gli oneri che la cooperativa assegnante ha sopportato o dovrà sopportare, il Collegio precisa che tali obblighi vincolano l'assegnatario nei confronti della cooperativa non in quanto socio, ma in virtù del contratto bilaterale di assegnazione, affermazione analoga a quella svolta nell'esaminare il terzo motivo di recesso.

Parte attrice asserisce anche la nullità del lodo ex art. 829 primo comma n. 12 c.p.c. che prevede la nullità del lodo "se il lodo non ha pronunciato sulle domande ed eccezioni delle parti".

Ritiene la Corte che l'assunto di parte attrice, che quest'ultima prospetta come eccezione non esaminata nel lodo, secondo cui non sussisterebbero i presupposti del recesso ai sensi dell'art. 12 dello statuto, in quanto il socio è comunque in grado di partecipare attivamente al raggiungimento dello scopo sociale mediante le attività già riportate nel punto 2 di pag. 5 della presente sentenza non costituisca un'eccezione in senso stretto, bensì una mera argomentazione difensiva, che, come tale, non rientra nella fattispecie di cui all'art. 829 n. 12 cod. proc. civ. (nel senso che solo le eccezioni in senso stretto e non le mere difese rientrano nella fattispecie di cui all'art. 829 n. 12 cod. proc. civ. si richiama Corte Appello Roma 13/09/2010, n. 3555).

Così esclusa la sussistenza dei motivi di nullità del lodo lamentati da parte attrice occorre verificare se le argomentazioni svolte da parte attrice assumendo come punto di riferimento l'art. 342 c.p.c. sono interpretabili come motivi di nullità del lodo.






Ora, quanto alle ragioni invocate da parte attrice a sostegno della prima modifica richiesta ex art. 342 c.p.c., già si e' detto che non si tratta di un'eccezione bensì di argomentazioni difensive e deve escludersi che tali argomentazioni possano essere considerate come impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, motivo di impugnazione che per quanto già esposto sarebbe ammissibile.

Invero secondo consolidato orientamento giurisprudenziale non è ammessa un'impugnazione per questioni che attengono alla valutazione delle risultanze probatorie da parte degli arbitri o che riguardano direttamente il merito della controversia, in quanto, essendo la denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto "in iudicando" ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per Cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, la denuncia stessa deve essere ancorata agli elementi di fatto accertati dagli arbitri e postula l'allegazione esplicita dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi; la denuncia non è proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione o del non corretto apprezzamento delle risultanze istruttorie che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo. (Cass. 21802/2012, in motivazione, nonché Cass. 5633/1999; la violazione delle norme di diritto presuppone accertati da parte degli arbitri gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma).





Parte attrice, nell'affermare che l'insussistenza dei presupposti per il recesso previsto dall'art. 12 dello Statuto, ha invocato circostanze di fatto idonee a rivelare la possibilità per i soci di continuare a partecipare al raggiungimento delle scopo sociale (partecipazione dei soci alle assemblee, versamenti delle quote annuali, possibilità di determinare il risultato delle assemblee, tra cui quelle di approvazione del bilancio, della nomina degli amministratori e del Collegio Sindacale e possibilità di essere eletto amministratore) non considerate in alcun modo dal collegio arbitrale e che, pertanto, alla luce dei principi sopra riportati, non possono essere considerati al fine di accertare la violazione dell'art. 12 dello statuto.


Ugualmente non può essere considerata come impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia la seconda modifica richiesta ex art. 342 c.p.c. in quanto con riferimento a tale modifica neanche viene indicata la norma di diritto che sarebbe stata violata.

Alla stregua delle predette considerazioni l'impugnazione del lodo proposta dalla Cooperativa va quindi respinta.

La società attrice, in quanto soccombente, va condannata alla rifusione delle spese di lite liquidate, in conformità al decreto ministeriale 55/2014 e relativo allegato e con applicazione della tabella attinente ai procedimenti pendenti davanti alla Corte d'Appello, in complessivi euro 3.777,00, di cui euro 1.080,00 per la fase di studio, euro 877,00 per la fase introduttiva, euro 1.820,00 per la fase decisoria oltre oneri tariffari, fiscali e previdenziali di legge.

P.Q.M.





la Corte definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, respinge l'impugnazione proposta da Cooperativa Edilizia Solidarietà avverso il lodo oggetto di causa emesso in Genova il 9/4/2019 dalla Camera Arbitrale di Conciliazione della Cooperazione; condanna parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite liquidate in complessivi euro 3.777,00 oltre oneri tariffari, fiscali e previdenziali di legge.

Genova, 27/10/2021

Il consigliere est.
Marina Aicardi

Il Presidente
Leila Maria Sanna

Arbitrato in Italia

